

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/CDN **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alessandro Levanti, dall'avv. Michele Morone, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 10 luglio e 11 settembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

(321) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO BERARDINO ANGELONI (all'epoca dei fatti Consigliere dell'AC Siena SpA ed attualmente socio della Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETA' AC SIENA SpA (nota n. 4095/602duodecies pf06-07/SP/ad del 10.4.2008)

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, ivi compresa la memoria prodotta dal difensore degli incolpati, udite le conclusioni delle parti presenti, tra cui quelle del del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'applicazione al sig. Angeloni Vincenzo Berardino della sanzione di mesi uno e giorni dieci di inibizione e di € 5.000,00 di ammenda ed alla AC Siena Calcio SpA quella di € 5.000,00 di ammenda, osserva quanto segue.

La questione preliminare sollevata sub 1) della memoria prodotta dal difensore ed inerente l'insussistenza dello *status* di inibito in capo al sig. Moggi e conseguentemente quella dell'illecito contestato è infondata.

Infatti, tale illecito consiste nell'aver avuto contatti con una persona sottoposta a sanzione, a prescindere dall'effettiva esecutività di questa: è sufficiente aver instaurato rapporti di natura calcistica con una persona inibita dallo svolgimento dell'attività federale per integrare la fattispecie in esame, anche se la materiale esecuzione del provvedimento non è immediatamente possibile.

Le modalità del fatto contestato sono pacifiche sulla base di quanto emerge dalle telefonate e di quanto dichiarato dal sig. Angeloni ai rappresentanti della Procura Federale.

In questa sede il deferito ha ammesso di aver contattato il sig. Moggi per chiedergli un parere sull'opportunità di ingaggiare il sig. Carlo Mazzone quale allenatore del Siena, ottenendo dall'interlocutore la promessa di concordare un incontro con lo scopo di fare il punto della situazione.

Peraltro la lettura delle trascrizioni delle telefonate intercorse tra i due soggetti non lascia adito a dubbi: il deferito chiama il sig. Moggi e viene da questi chiamato, più volte gli chiede esplicitamente pareri e consigli sulla faccenda, espressamente lo esorta a contattare il sig. Mazzone per verificarne gli orientamenti sulla possibilità di ingaggiarlo da parte del Siena, apostrofa il sig. Moggi chiamandolo "capo".

Non è condivisibile la tesi espressa nel punto 2) della memoria difensiva secondo la quale i colloqui intercorsi tra il sig. Angeloni ed il sig. Moggi sarebbero stati di natura personale, giacchè la semplice lettura delle trascrizioni di quanto essi si sono detti portano a ritenere che l'oggetto delle telefonate era di esclusivo contenuto calcistico e non privato.

Altrettanto pacifico è il fatto che il sig. Angeloni, ben inserito nell'ambiente del calcio professionistico, anche in considerazione della grande eco avuta dalla vicenda procedimentale che aveva di recente interessato il sig. Moggi, fosse a conoscenza dello *status* di inibito in via definitiva da ogni attività nell'ambito federale da quest'ultimo rivestito, circostanza che avrebbe dovuto farlo astenere dal coinvolgerlo nella questione.

Non avendolo fatto ha palesemente violato l'obbligo di lealtà, probità e correttezza imposto dall'art. 1 comma 1 CGS; conseguentemente deve essere dichiarata la sua responsabilità disciplinare.

Anche la A.C. Siena Calcio spa deve essere sanzionata sotto il profilo della responsabilità oggettiva per il fatto commesso dal suo futuro dirigente, il quale peraltro nella fattispecie ha operato nell'evidente interesse della società così rientrando tra i soggetti di cui all'art. 1 comma 5 CGS e quindi coinvolgendo il sodalizio.

P. Q. M.

Accoglie il deferimento ed applica al sig. Angeloni Vincenzo Berardino la sanzione dell'inibizione per giorni 20 (venti) ed alla AC Siena Calcio SpA quella dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Valentina Ramella, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 11 luglio e 11 settembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(326) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROMANO MALAVOLTA (Presidente del Teramo Calcio SpA), CAMILLO DE NICOLA (all'epoca dei fatti dirigente Ascoli Calcio e iscritto all'Albo A.DI.SE.) E DELLA SOCIETA' TERAMO CALCIO SpA (nota n. 4090/602quinquies pf06-07/SP/ad del 10.4.2008)**

### **1) Il procedimento**

Con provvedimento del 10.4.2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: il signor Romano Malavolta, all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Teramo Calcio S.p.A., per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 8, comma 1 CGS allora vigente (oggi art. 10, comma 1) per essersi avvalso di soggetti non autorizzati e per avere avuto comunque contatti con il sig. Luciano Moggi, soggetto inibito in via definitiva dalla giustizia sportiva, nello svolgimento di attività attinenti all'acquisto della società Siena; il signor Camillo (detto Nello) De Nicola, all'epoca dei fatti Dirigente dell'Ascoli Calcio e iscritto all'albo A.DI.SE., per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 8, comma 1 CGS allora vigente (oggi art. 10, comma 1) per aver messo in contatto il Malavolta con il Moggi al fine di consentire al primo di acquisire la società Siena; la Soc. Teramo Calcio S.p.A. per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascrivibili al suo Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione tutti i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive, contestando gli addebiti.

La Soc. Teramo e il signor Malavolta, in particolare, rilevano in via principale l'infondatezza del deferimento per difetto dello status di "tesserato inibito" in capo al signor Luciano Moggi all'epoca dei fatti (febbraio 2007) in quanto soggetto estraneo all'ordinamento sportivo, volontariamente dimessosi nel 2006. In via subordinata, i deferiti deducono l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 8, comma 1 CGS atteso che il contenuto delle conversazioni intercettate tra il Malavolta e il De Nicola e quello del successivo incontro tra il primo e il Moggi risulterebbero estranei al precetto normativo, non estensibile analogicamente. Né, rilevano ancora i deferiti, vi sarebbe prova del fatto che l'incontro sopra citato sarebbe stato finalizzato ad ottenere un intervento del Moggi quale "intermediario" nell'acquisto della Società Siena ovvero prova di ulteriori "numerosi e ripetuti contatti" tra i due soggetti appena indicati. Concludono, pertanto, il signor Malavolta e la Soc. Teramo chiedendo il proscioglimento dagli addebiti.

Analoghi rilievi quanto allo status del Moggi all'epoca dei fatti e all'inapplicabilità dell'art. 8, comma 1 CGS allora vigente sono formulati dal deferito De Nicola, il quale rimarca altresì l'assoluta liceità della propria condotta.

Alla riunione del 11.7.2008, il Procuratore Federale precisava l'incolpazione come da atto allegato a verbale, dovendosi quindi intendere che "i contatti avuto dal/dai deferito/i con il sig. Luciano Moggi devono intendersi avvenuti non solo con un "soggetti inibito" dagli Organi della Giustizia Sportiva, ma, comunque, con un soggetto intervenuto senza alcun titolo ad intrattenere trattative e, quindi assimilabile alla figura del mediatore".

In merito a tale "precisazione", le altre parti formulavano i propri rilievi ed eccezioni, sulle quali la Commissione pronunciava la seguente ordinanza, comunicata mediante lettura:

*"sulle istanze formulate dalle parti:*

*- rilevato che la precisazione dell'incolpazione effettuata a verbale in data odierna dal Procuratore Federale è ammissibile, non comportando la contestazione di alcun fatto nuovo rispetto all'atto di deferimento in quanto eventualmente si potrebbe trattare di una mera specificazione dell'addebito contestato;*

*- considerata l'opportunità di concedere alla difesa degli incolpati di interloquire con la Procura Federale in ordine alla precisazione effettuata in data odierna, al fine di un compiuto esercizio del diritto di difesa*

*PQM*

*rigetta l'eccezione di inammissibilità; concede termine a difesa e rinvia per il prosieguo alla riunione del 11.9.2008, ore 15,00 senza ulteriore avviso".*

In data 5.9.2008 è pervenuta ulteriore memoria difensiva nell'interesse del signor De Nicola che, richiamate le precedenti deduzioni, rilevava la natura privata e personale dei contatti intercorsi tra lo stesso e il Moggi contestando comunque l'attribuibilità al Moggi della qualifica di "mediatore", ribadendo le conclusioni già rassegnate nel precedente atto difensivo.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle sanzioni indicate nel relativo verbale.

Sono altresì comparsi il signor De Nicola personalmente e il difensore nominato i quali hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

## **2) I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva.

Risulta pacifico in atti che nel mese di febbraio del 2007, presso il ristorante Panda in Roma, si svolse un incontro tra il Malavolta e il Moggi (cfr. dich. Malavolta 21.1.2008). Risulta altresì pacifico che in tale occasione il Moggi era accompagnato, tra gli altri, dal De Nicola, che si era adoperato per mettere in contatto i due (cfr. dich. De Nicola, 21.1.2008).

In occasione di tale incontro, secondo quanto riferito dallo stesso Malavolta, quest'ultimo chiese al Moggi informazioni circa la possibile acquisizione della Soc. Siena, ricevendo conferma dal proprio interlocutore della bontà dell'operazione "calcisticamente parlando"; l'ipotesi di acquisizione della Soc. Siena fu successivamente abbandonata dal Malavolta (cfr. dich. Malavolta 21.1.2008).

Ciò premesso, ritiene la Commissione che non risulti provata la violazione per come contestata agli odierni deferiti.

Ed invero, dato per assodato l'intervenuto incontro tra il Moggi e il Malavolta alla presenza del De Nicola, non emergono dagli atti elementi significativi tali da inficiare la versione dei fatti offerta dal Presidente del Teramo in ordine sia alle ragioni della richiesta rivolta al De Nicola di incontrare Moggi (il "grande rapporto di amicizia" tra i due) sia e soprattutto al contenuto del colloquio successivamente intercorso al ristorante Panda, e cioè un generico consiglio del Moggi al Malavolta sulla bontà dell'acquisizione, "calcisticamente parlando" (cfr. dich. 21.1.2008).

Del resto, dagli atti non paiono dedursi ulteriori contatti tra il Moggi e il Malavolta, successivi all'incontro presso il ristorante citato, dai quali desumere l'eventuale persistenza dei relativi rapporti ovvero comunque l'illiceità della condotta dei deferiti.

La carenza di prova in merito alla violazione contestata assorbe ogni ulteriore questione.

### **3) Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere i deferiti dagli addebiti.

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma l'11 Settembre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete